




COMUNE DI LANUVIO  
Medaglia d'argento al Merito Civile



## REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL 30.01.2012

## **REGOLAMENTO ALBO COMPOSTATORI**

### **Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

### **Art. 2 Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti

### **Art. 3 Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Lanuvio**

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TARSU e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

### **Art. 4 Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

### **Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.6, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'URP Comunale ovvero dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato.

### **Art.6 Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarino di disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto, della superficie di almeno 50mq. e che il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 5 metri dal confine di un'altra proprietà, salvo i casi in cui i confinanti, previo accordo formale da esibire al Comune, concordino per distanze minori;

E' altresì necessario indicare il numero di componenti del nucleo familiare e rendersi disponibili per ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.

### **Art. 7 Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a

matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

- a) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

### **Art. 8 Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- a) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- b) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- c) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

### **Art. 9 Rifiuti non compostabili**

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

### **Art. 10 Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art.5.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

- a) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- b) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- c) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di 5 metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

#### **Art. 11 Riduzione tributaria**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARSU così come stabilito dall'art. 8, lett. f) del regolamento della Tassa.

#### **Art. 12 Altre facilitazioni**

Il comune di Lanuvio si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

#### **Art. 13 Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del controllo e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **Art. 14 Variazioni**

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori, es. il diverso posizionamento della compostiera, devono essere comunicati, in carta semplice, agli uffici tributi e ambiente del Comune .

#### **Art. 14 Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

**Art. 15 Recesso dall'albo compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'ufficio tributi, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

**Art.16 Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti e la revoca della riduzione con conseguente recupero della somma non versata.

**Art. 18 Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi.

## **Regolamento Comunale in materia di TARSU (art. 8)**

### **Art. 8 agevolazioni per la raccolta differenziata – compostaggio domestico –**

Alle utenze che effettuano correttamente il compostaggio domestico in conformità alle norme del Regolamento per l'Albo dei Compostatori, si applica una riduzione del 10% sulla componente tariffaria della tassa rifiuti prevista per le utenze domestiche, (classe I di cui all'art. 9 del presente Regolamento). Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, ecc.

La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi ed trasmessa, per posta ordinaria, tramite fax o tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente.

La richiesta ha valore dall'anno successivo alla presentazione.

Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente ed all'Ufficio Tributi. La cessazione comporta l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti e la revoca della riduzione con conseguente recupero della somma non versata.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento.

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% dell'importo totale della tassa dovuta.

Il Comune, con propri incaricati, in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato o parziale utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, procedere al recupero dello sconto di cui si è usufruito indebitamente e contestualmente irrogare la sanzione prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00);

L'intero Regolamento è sul sito del Comune: [www.comune.lanuvio.rm.it](http://www.comune.lanuvio.rm.it)